



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI A NEBULIZZAZIONE D'ACQUA (MARCA "FOGMAKER") INSTALLATI SUGLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG B13D6A9CA1)

CAPITOLATO D'ONERI

(norme che regolano gli impegni contrattuali)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento del servizio di revisione quinquennale e della manutenzione straordinaria di circa 150 impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" installati a bordo degli autobus urbani, interurbani, scuolabus e da noleggio di Apam Esercizio Spa, dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2028.

Gli interventi dovranno essere effettuati seguendo il manuale di istruzione del costruttore e lo scadenziario fornito da Apam. Al termine di ogni verifica l'Appaltatore dovrà consegnare ad Apam l'attestazione di avvenuta revisione degli impianti e dovrà redigere una scheda di avvenuto controllo, secondo la check-list predisposta da Fogmaker (allegato D).

In caso di un numero di revisioni standard inferiori a quelle previste, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

Pertanto ove non si verificasse la necessità di eseguire manutenzioni straordinarie su uno o più impianti durante il periodo di validità contrattuale, l'operatore economico aggiudicatario non potrà far valere alcun diritto sulla mancata esecuzione del servizio.

In caso di richiesta di revisioni per un numero maggiore di impianti rispetto a quelle indicate negli atti di gara, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa aggiuntiva al riguardo.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'operatore economico rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo, mentre rimane vincolato all'esecuzione del servizio revisione e/o manutenzione per tutta la durata contrattuale, anche nel caso in cui lo stesso risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria degli impianti marca Fogmaker a bordo bus deve comprendere:

- **ESTINTORE+ATTIVATORE**
 - revisione di estintore estinguente rimosso da vettura precedente, conservato come scorta di giro.
Nel caso non sia possibile effettuare la manutenzione all'estintore, rimosso da vettura precedente, dovrà essere fornita una bombola nuova, il cui costo verrà addebitato nella misura della differenza tra il prezzo della bombola nuova, e il prezzo della bombola revisionata, fissato da Apam in € 500,00 + Iva.
 - sostituzione estintore esistente da revisionare con estintore revisionato di giro;
 - sostituzione/revisione attivatore in relazione alla vita residua marchiata sul bombolino;
 - controllo fissaggi, vibrazioni, abrasioni, danni;
 - controllo etichette dell'estintore;
 - controllo perdite e corrosioni
 - controllo manometri.

- **DISTRIBUZIONE ESTINGUENTE**
 - controllo fissaggi, vibrazioni, abrasioni, danni;
 - controllo serraggio dei dadi ai raccordi;
 - applicazione del tappo ugello ove manca;
 - controllo tubo flessibile.

- **TUBO DI RILEVAMENTO**
 - controllo visivo tubo di rilevamento;
 - controllo visivo spirale;
 - controllo presenza etichettatura.

- **PANNELLO ALLARME – COMPONENTI CABLAGGIO**
 - controllo fissaggio;
 - test funzionale completo e simulazione;
 - controllo presenza adesivo per istruzioni autista.

ART. 3 - REQUISITI MINIMI

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà rispettare quanto segue:

- effettuare gli interventi con una squadra minima di n. 2 operatori autorizzati alla manutenzione di impianti oggetto del presente Capitolato. A dimostrazione di tale requisito, sarà necessario consegnare gli attestati di formazione specifica su impianti di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua (marca Fogmaker) o, in loro assenza, una dichiarazione con cui il titolare si impegna a formare il proprio personale presso rivenditori italiani Fogmaker entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto;
- effettuare le manutenzioni presso Officina centrale di APAM in via Toscani 3/c a Mantova;
- provvedere al mantenimento della scorta minima di n. 4 bombole di giro da 6,5lt e di n. 4 bombole di giro da 7,5 lt, acquistando a proprio carico bombole nuove ogni volta quelle smontate siano ritenute non revisionabili; le bombole di scorta saranno conservate presso il magazzino APAM;
- garantire la tempestività dell'intervento; in caso di richiesta di riparazione guasti l'intervento dovrà essere eseguito entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta di intervento da parte del Responsabile Officina Apam.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà validità dalla data di stipula fino al 31.12.2028, senza previsione di rinnovo e/o proroga, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà trasmettere gli ordini relativamente alla revisione standard e/o a manutenzioni straordinarie degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" installati sugli autobus di Apam Esercizio Spa.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, Apam si riserva, per motivate ragioni o nei casi di urgenza di cui al comma 9, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro.

L'Affidamento dei singoli ordini avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi terminati anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

ART. 5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E ONERI DELLA SICUREZZA

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi € 286.000,00 (euro duecentottantaseimila/00) + Iva, di cui:

- € 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00) + Iva quale importo a base d'asta per le revisioni standard;
- € 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) + Iva quale importo massimo per la fornitura di eventuali ricambi di importo unitario pari o superiore a € 10,00 + Iva;
- € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) + Iva quale importo massimo per la manodopera in caso di interventi di manutenzione straordinaria;
- € 1.000,00 (euro mille/00) + Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'Accordo Quadro si concluderà il 31/12/2028 indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale fissato, qualunque sia il prezzo netto offerto per la revisione standard, la percentuale di ribasso offerta sul listino ricambi FOGMAKER in corso di validità al momento dell'ordine, e il costo della manodopera.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto il numero degli impianti antincendio potrebbe variare nel corso del periodo.

Il prezzo unitario offerto per le revisioni ordinarie degli impianti di spegnimento incendi, sarà comprensivo di:

- tutte le attività indicate all'art. 2 del Capitolato d'Oneri e secondo le caratteristiche minime di cui all'art. 3 del medesimo documento di gara;
- costo della manodopera;
- ricambi di valore unitario inferiore a € 10,00 (rif. listino prezzi allegato);
- spese di trasporto per movimentare le bombole tra centro revisioni, appaltatore, e magazzino Apam;
- consegna attestazione di avvenuta revisione per ogni impianto revisionato;
- consegna check-list per ogni revisione effettuata;
- spese per eventuali trasferte (es. vitto/alloggio/rimborso chilometrico....) presso la sede Apam di Mantova;
- ogni altra spesa necessaria al perfetto svolgimento del servizio.

Il prezzo unitario offerto deve essere comprensivo di tutto quanto indicato al capoverso precedente, al netto dell'Iva. Eventuali ricambi di valore unitario pari o superiore a € 10,00, in base al listino Fogmaker in corso di validità al momento dell'ordine, saranno oggetto di rendicontazione separata.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di revisione standard prevede un servizio completo di tutte le verifiche del sistema di spegnimento incendi indicati all'art. 2 del presente Capitolato d'oneri.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale specializzato e qualificato.

Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere disponibile ad iniziare le prestazioni richieste.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, Apam si riserva, per motivate ragioni o nei casi di urgenza di cui al comma 9, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell'Accordo

Quadro; pertanto, qualora, al momento dell'aggiudicazione siano presenti all'interno del parco macchine Apam, mezzi i cui impianti di spegnimento incendi necessitano di revisione immediata, perché scaduta o in scadenza, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedervi tempestivamente.

Il servizio di revisione standard degli impianti di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua (marca "FOGMAKER"), oggetto della presente procedura di gara, dovrà svolgersi presso l'officina di Apam in Via dei Toscani n. 3/c a Mantova.

L'espletamento del servizio avrà luogo a seguito di singoli contratti attuativi che saranno inoltrati all'operatore economico aggiudicatario da Apam a mezzo Pec.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

Apam metterà a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario gli autobus interessati alle verifiche, e prima di procedere alla revisione, l'Appaltatore provvederà, unitamente al referente Apam, ad una seduta congiunta di analisi dello stato di ogni impianto. In tale sede, saranno definite e/o approvate le sostituzioni di componenti e le lavorazioni eventualmente non comprese nell'attività di revisione ordinaria di cui al precedente art. 2.

Al termine di ogni revisione standard, l'Appaltatore compilerà la check-list rilasciata da Fogmaker e consegnerà ad Apam apposita attestazione di avvenuta revisione.

ART. 7 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Apam si riserva la possibilità di chiedere all'operatore economico aggiudicatario di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria correttivi e/o migliorativi, per guasti o problemi tecnici di vario genere sugli impianti di spegnimento incendi a nebulizzazione marca "FOGMAKER" installati a bordo autobus.

L'operatore economico aggiudicatario, a seguito di ogni richiesta di manutenzione straordinaria dovrà presentare apposito preventivo che dovrà essere accettato da Apam; gli interventi richiesti dovranno iniziare entro 48 ore lavorative dalla conferma del preventivo.

Al termine di ogni manutenzione straordinaria l'operatore economico dovrà compilare una scheda riepilogativa contenente:

- numero autobus e modello
- tipologia di manutenzione
- giorno e ora di manutenzione
- generalità del manutentore
- spazio eventuali osservazioni inerenti la manutenzione

Le schede saranno consegnate ad Apam per il controllo di conformità e la redazione del verbale di collaudo e controfirmate dall'incaricato dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 8 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Si intendono non conformi:

- le revisioni per le quali non sia stata consegnata l'attestazione di avvenuta revisione;
- le manutenzioni il cui verbale di collaudo abbia dato esito negativo.

Le revisioni e/o le manutenzioni con esito negativo dovranno essere riprogrammate a cura e spese dell'Appaltatore entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di Apam, ed il termine della garanzia partirà dalla data della revisione/manutenzione con esito positivo.

ART. 9 - GARANZIE

L'Appaltatore deve garantire i prodotti, le revisioni e le manutenzioni straordinarie privi da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio **per 12 mesi dalla data di collaudo positivo** di ogni impianto di spegnimento incendi.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopradescritti. Se durante il periodo di garanzia le manutenzioni eseguite dovessero presentare difetti, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare una nuova manutenzione, ferme restando le ulteriori responsabilità dell'Appaltatore per i danni derivanti da manutenzioni non effettuate a regola d'arte. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati.

Una volta terminata la manutenzione dell'impianto di spegnimento, l'Appaltatore deve consegnare al responsabile Apam un foglio di lavoro debitamente compilato riportante la descrizione dell'intervento e l'elenco dei materiali sostituiti.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Qualora la ditta partecipante intenda eventualmente subappaltare a terzi parte delle prestazioni messe a gara, nel limite di legge, dovrà farne esplicita menzione in sede di eDGUE indicando le parti delle prestazioni che verranno subappaltate, secondo le modalità previste dall'art. 119 D. Lgs. 36/2023, fermo restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Apam per il complesso degli obblighi previsti dal presente documento di gara, dagli Allegati e da quanto offerto in sede di gara.

ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Apam chiederà all'appaltatore, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti con copertura estesa a tutte le forme di responsabilità civile per danni a Terzi (RCT/RCO) a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, con massimale adeguato alla presente gara.

Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni al veicolo, dovuti al "fermo veicolo", provocati da revisioni/manutenzioni non effettuate a perfetta regola d'arte.

Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nel presente Capitolato e dalle vigenti norme in materia.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, pari al 5% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

Si specifica che, fino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli schemi tipo relativi alle cauzioni ai sensi del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici potranno presentare la cauzione definitiva richiesta secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

ART. 14 - PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo unitario offerto e il costo della manodopera per le manutenzioni straordinarie, indicati nella tabella dell'offerta economica, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e saranno considerati, fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente, per i primi 12 mesi di vigenza del Contratto.

La percentuale di sconto offerta sul listino prezzi FOGMAKER in corso di validità alla data dell'ordine, è da considerare fissa, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata contrattuale. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI E COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 sono stabilite le seguenti modalità di revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, i corrispettivi relativi ai prezzi unitari netti e il costo della manodopera per le revisioni straordinarie, di cui alla tabella dell'offerta economica potranno essere oggetto di revisione sulla base del valore risultante dalle tabelle per le rivalutazioni monetarie pubblicate dall'ISTAT e relative all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.), prendendo come base di computo il periodo ricompreso tra il mese in cui è stato dato avvio al contratto, ed il corrispondente ultimo indice pubblicato al momento della presentazione della richiesta di revisione del prezzo.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, nella quale dovrà essere riportata l'attività istruttoria già svolta. Successivamente, il RUP e il DEC condurranno specifica istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

I nuovi prezzi così determinati saranno applicati agli ordini successivi all'accoglimento della revisione.

La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In ogni caso, la revisione sarà consentita solo qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del valore dell'appalto in misura superiore al 5%, e nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Per quanto riguarda la percentuale di sconto offerta sul listino ricambi, la normativa in vigore in merito alla clausola di revisione prezzi, nel caso di specie, è assolta con il recepimento della variazione del listino ricambi "FOGMAKER", mantenendo invece invariata la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

ART. 16 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà fatture ELETTRONICHE al termine di ogni attività di revisione e/o manutenzione straordinaria, previo rilascio dell'attestazione di avvenuta revisione da parte del centro autorizzato e/o del verbale di collaudo con esito positivo. Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

È inoltre richiesto di trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

I pagamenti delle prestazioni saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60 gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'ordine di acquisto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 18 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

18.1 Penalità per ritardato intervento

In caso di ritardo rispetto ai termini di intervento, Apam applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% (uno per cento) calcolato sull'importo totale della manutenzione di ogni impianto antincendio non ancora mantenuto per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

La penale si innalza al 3% (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno lavorativo di ritardo.

18.2 Penali per mancato intervento

Decorsi 10 giorni lavorativi di ritardo le revisioni/manutenzioni non effettuate rientrano nella fattispecie del "mancato intervento" e Apam avrà la facoltà di annullare le righe d'ordine non evase e provvedere ad affidare il servizio ad altro operatore economico, addebitando all'appaltatore i maggiori costi documentabili derivanti dall'effettuazione del servizio presso terzi, oltre alle sopradette penali e al risarcimento per l'eventuale danno subito.

18.3 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altro inadempimento contrattuale, successivo al terzo reclamo contestato, verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni violazione rilevata.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato all'appaltatore inadempiente anche il cd. "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare dell'Accordo Quadro, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 19 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora le revisioni standard degli impianti oggetto del presente Capitolato e/o le manutenzioni straordinarie richieste da Apam provochino danni al veicolo sul quale è montato l'impianto o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa oraria di € 35,00;
- il rimborso del costo di stacco e riattacco complessivo di rotazione, se disponibile, alla tariffa oraria suddetta;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a € 100,00 al giorno.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2023.

Apam risolverà il contratto, qualora accerti un grave o ripetuto inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, prima di procedere alla risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvederà alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Nel caso il RUP valuti negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ovvero quest'ultimo ometta di presentarle, Apam dichiarerà risolto l'Accordo Quadro.

In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'appaltatore in favore di Apam e/o viceversa, verranno valutate le seguenti voci:

- a) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi da Apam in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b) penali a carico dell'Appaltatore.

Apam si riserva la facoltà di affidare la fornitura a un terzo soggetto a spese dell'appaltatore, rimanendo impregiudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per sua colpa, l'appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento, tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti ad Apam dalla stipula di un nuovo Accordo Quadro o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le forniture.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, Apam - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito indicati:

- a. false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura;
- b. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, nonché per la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale;
- d. ripetute revisioni/manutenzione non eseguite a perfetta regola d'arte;
- e. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro;
- f. mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 136/2010 e smi;
- g. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h. mancato rispetto dei termini e delle condizioni, tra cui i prezzi offerti in sede di gara, salvo quanto previsto all'art. 15, che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- i. rallentamento o interruzione nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto;
- j. ogni altra grave violazione di legge;
- k. ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara;
- l. ogni altra causa prevista dal Codice dei contratti (D. Lgs 36/2023);
- m. in caso di perdita, in capo ad Apam, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto non appena Apam avrà comunicato all'appaltatore, a mezzo Pec senza necessità di ulteriori adempimenti, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Apam.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Apam non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad Apam il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate, nonché l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D. Lgs. 36/2023.

Apam avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ART. 22 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali prende in consegna le revisioni/manutenzioni richieste ed effettua la verifica della regolarità delle stesse. Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore non ha diritto a pretese risarcitorie, nonché a ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi spese.
Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 23 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d), del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'appaltatore, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 24 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà dichiarare di:

- prendere atto e di accettare i contenuti del vigente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa;
- obbligarsi a rispettare il Modello Organizzativo societario, ed in generale le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("D. Lgs. 231/2001"), di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti che siano astrattamente idonei a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità, allegato al Bando e Disciplinare di gara;

Qualora l'operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di revocare l'eventuale aggiudicazione e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra Apam e l'Appaltatore, afferenti il presente Accordo Quadro, ed i successivi contratti attuativi, le parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 26 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegato:

- B. Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto.
- D. Check-list predisposta da Fogmaker.
- E. Listino prezzi Fogmaker

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato REC	Visto RUP
00	04/03/2024	Prima emissione	Ufficio Acquisti MS	Sig. Dennis Buttarelli <i>Documento firmato</i>	Dott. Alberto Spaggiari <i>Documento firmato</i>